II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

relativa all'instaurazione di una sorveglianza delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1976)

(76/74/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

di concerto con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976 le importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria elencati negli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sono sottoposte a dei massimali indicativi annui e a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nel regolamento (CEE) n. 87/76 del Consiglio, del 20 gennaio 1976, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria [1].

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole dell'accordo di cui al paragrafo 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali indicativi è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni definite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni vengono fornite conformemente al paragrafo 4.

[1] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti, gli Stati membri possono ristabilire, sino alla fine dell'anno civile, ciascuno per il proprio territorio, su domanda di uno di essi o della Commissione, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, cui si applicano, se del caso, le percentuali previste all'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 1 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti originari dell'Austria di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 1 dell'accordo ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 87/76, sono sottoposte a sorveglienza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione della presente decisione gli Stati membri adottano tutte le misure utili in stretta collaborazione con la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Il Presidente
G. THORN